All. 2

CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.

SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.

S.C.A. SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI S.r.l.

PATTI PARASOCIALI TRA I SOCI PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SU ACQUE PUBBLICHE SAVONESI Scpa

L'anno 2018, il giorno..... del mese di....., in....., presso....., i soggetti qui di seguito indicati intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura nella loro qualità di Soci della Società (nome società consortile), con sede in ..... iscritta al Registro delle Imprese di Savona con Codice Fiscale e Partita Iva n. ..... R.E.A. .....:

- Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese – Società per azioni, con sede in Savona (SV), via Caravaggio 1, codice fiscale 92040230093, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche "Consorzio depurazione del savonese";
- Servizi Ambientali – Società per azioni, con sede in Borghetto S. Spirito (SV), via per Toirano, codice fiscale 00471980094, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche "Servizi Ambientali" o "SA";
- Servizi Comunali Associati – Società a responsabilità limitata, con sede in Alassio (SV), via Viale Hanbury 118, codice fiscale 01200660098, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche "SCA";

Premesso che:

- facendo seguito a precedenti intese debitamente rese note all'Autorità di Gestione dell'Ambito ottimale, in data ..... è stata costituita la Società Consortile per azioni a totale partecipazione pubblica denominata Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., con la finalità di gestire il servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest n. 1;
- il Capitale sociale di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A è attualmente pari a Euro 500.000 (cinquecentomila/00), ripartito in n. 500.000 azioni, ciascuna del valore nominale di 1(uno/00) euro, aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:
  - Consorzio depurazione del savonese è titolare di n. 250.000 azioni ordinarie di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., corrispondenti al 50% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 250.000;
  - Servizi Ambientali è titolare di n. 182.500 azioni ordinarie di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., corrispondenti al 36,50% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro182.500;

- SCA è titolare di n. 67.500 azioni ordinarie di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., corrispondenti al 13,50% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 67.500;

- la Società, in quanto costituita da tre consorziate integralmente pubbliche (segnatamente Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A, Servizi Ambientali S.p.A. e Servizi Comunali Associati S.r.l., già titolari di gestione del S.I.I. per i rispettivi ambiti di riferimento), ha in via mediata capitale totalmente pubblico ed è finalizzata ad operare a favore dei Comuni soci delle suddette società e delle Collettività servite comprese nell'ambito di cui in epigrafe ai sensi del modello in house providing, come assicurato dalle pertinenti previsioni di Statuto e da quanto stabilito nei presente "Patti parasociali", nonché negli appositi accordi accessori di coordinamento e consultazione tra gli Enti locali serviti;
- ai sensi delle direttive comunitarie di riferimento nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE e dei d.lgs. n. 50 e n. 175 del 2016, i quali ne hanno trasfuso nell'ordinamento nazionale i pertinenti contenuti, ciascuna amministrazione servita deve poter esercitare, anche congiuntamente ed anche in via mediata, sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi;
- in particolare, le amministrazioni affidanti devono essere poste in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante ed un costante controllo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica affidataria;
- la persona giuridica controllata non deve perseguire interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;
- il controllo analogo non ha matrice strettamente civilistica, bensì anche di tipo amministrativo, e si intende come controllo gestionale e finanziario stringente sulla società, tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società operi quale come longa manus dei soggetti pubblici affidanti e serviti dalla sua attività;
- ai sensi dell'art. 2 del richiamato d.lgs. n. 50 del 2016 il controllo analogo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- il controllo analogo sulla societa APS Scpa è esercitato dalle società socie sulle quali, a loro volta, il controllo analogo è esercitato dai comuni soci, ai quali, quindi, in ultimo, competono le decisioni di indirizzo sulla stessa sulle base degli statuti, patti parasociali e convenzioni in essere.
- al fine di garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soggetti di cui in epigrafe unitamente ai loro rispettivi soci, costituiti da enti locali appartenenti all'ambito territoriale in cui si svolge l'attività di (nome società consortile), intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla stessa (nome società consortile);
- nell'ottica delineata, risulta opportuno il ricorso alla stipula di patti parasociali tra le tre società detentrici dell'intero capitale sociale di (nome società consortile) per l'esercizio congiunto dei

poteri di decisione, di indirizzo e di controllo in capo ai soggetti affidanti nella loro soggettività istituzionale, anche a prescindere dalla partecipazione azionaria diretta ed in forma tale da garantire a ciascun soggetto pubblico servito l'effettiva partecipazione alla gestione della Società;

- i Soci intendono esercitare il controllo analogo congiunto anche mediante la partecipazione all'Assemblea di coordinamento e indirizzo, appositamente istituita e costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi - il cui funzionamento è regolato tramite il presente "Patti Parasociali"- nonché prestando ossequio agli accordi di coordinamento e consultazione;
- il testo dei presenti patti parasociali è stato oggetto dei seguenti atti di approvazione:
  1. .....;
  2. .....;
  3. .....;
  4. .....;

Tutto ciò premesso, i sopraindicati legali rappresentanti dei Soci di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., in vista dell'affidamento alla stessa Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest n. 1, convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci stessi ivi manifestata.

Art. 2 - Oggetto e principi generali

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge ed a quanto deliberato dall'Autorità di Gestione dell'Ambito Ottimale Centro Ovest n. 1 con gli atti di cui in premessa, con la presente convenzione i soggetti sottoscrittori disciplinano e si impegnano, anche per conto dei propri enti locali soci, ad esercitare congiuntamente il controllo finanziario e gestionale sulla Società Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A., in ordine alla quale debbono disporre dei previsti poteri di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di supervisione per dare attuazione, in modo congiunto, al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e di controllo unitarie, ancorché provenienti da soggetti distinti.

Art. 3 - Modalità di attuazione del controllo

1. I soggetti sottoscrittori dei presenti patti parasociali, conformemente alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, esercitano il controllo analogo congiunto sulla Società Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A. con le seguenti modalità:

- in fase preventiva attraverso la programmazione e la definizione degli obiettivi strategici e operativi;
- in costanza di attività, attraverso la costante informazione ed il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'andamento della gestione;
- in fase successiva attraverso l'analisi dei risulti raggiunti.

2. Il controllo è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra la politica aziendale e gli obiettivi ed indirizzi stabiliti dagli Enti di programmazione e controllo del SII e sulla capacità della Società di perseguire l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario nel rispetto delle previsioni del piano d'ambito e dei documenti di programmazione.
3. Il controllo si estende, altresì, alla verifica dell'efficacia dei servizi resi rispetto all'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società.

Art. 4 - Organi del controllo analogo congiunto
1. I soggetti sottoscrittori esercitano sulla Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. i poteri di coordinamento, indirizzo e controllo analogo congiunto a carattere generale ed in tutte le sue fasi di attività attraverso l'istituzione ed il funzionamento dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo, nonché mediante gli accordi di consultazione e coordinamento tra gli enti locali serviti.
2. L'attività dell'Assemblea è supportata da un Comitato tecnico interno composto dai dipendenti dei soci sottoscrittori del presente "patti parasociali".

Art. 5 - Assemblea di coordinamento e indirizzo.
1. Quale forma di consultazione dei soggetti sottoscrittori del presente Patto e degli Enti locali loro soci e come strumento del controllo analogo congiunto è istituita una Assemblea stabile di coordinamento e di indirizzo tra i legali rappresentanti delle società sottoscrittrici.
2. L'Assemblea di coordinamento e indirizzo opera presso la sede del Consorzio depurazione del savonese o in altro luogo idoneo stabilito in sede di convocazione.
3. La prima riunione dell'Assemblea è convocata entro trenta giorni dalla stipula dei presenti patti parasociali dal legale rappresentante del Consorzio depurazione del savonese
4. L'Assemblea, nella sua prima riunione, nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Possono essere deliberate forme di turnazione delle cariche di Presidente e Vicepresidente.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente entro 10 giorni dalla convocazione stessa, che ne dirige i lavori e nomina un Segretario di seduta, ed è validamente costituita con la presenza di tutti i soci. La stessa si esprime all'unanimità.
6. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta sia necessario per i relativi compiti previsti dallo Statuto di Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A. e prima della convocazione di ogni Assemblea ordinaria o straordinaria. Ne può inoltre essere richiesta la convocazione da parte di ogni socio sottoscrittore nonché da un numero di Enti locali soci dei soggetti sottoscrittori dei presenti patti che rappresentino un numero di abitanti equivalenti pari o superiore al 5% del totale complessivo di abitanti equivalenti dell'intero ambito come riportato nell'ultimo Piano d'Ambito approvato.

7. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati, nella veste di uditori: il Presidente della Provincia di Savona o suo delegato; i rappresentanti legali degli enti locali serviti e titolari del controllo analogo congiunto o loro delegati, nonché gli Amministratori della Società. L'invito è inoltrato tramite pec a cura del Presidente dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo il medesimo giorno in cui viene fissata la data di convocazione.
8. Delle riunioni e delle relative decisioni assunte viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di seduta.
9. Per quanto non previsto dai presenti patti parasociali in ordine al funzionamento ed all'organizzazione dell'Assemblea e del Comitato tecnico si provvederà con eventuale disciplina di autorganizzazione, approvata con la maggioranza di cui al precedente comma 5.

Art. 6 - Funzioni dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo
1. L'Assemblea di coordinamento e indirizzo costituisce strumento per esercitare attività di coordinamento, di indirizzo, di monitoraggio e delle funzioni propulsive nei confronti degli organi della Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A..
2. La funzione di coordinamento e di indirizzo strategico svolta dall'Assemblea è intesa come definizione delle strategie, assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve, medio e lungo periodo, nonché come indicazione sulle decisioni più significative della politica aziendale che non si risolvano in meri atti ordinari.
3. A tal fine all'Assemblea di coordinamento e indirizzo spetta la disamina preventiva di tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, sulle quali si esprime prima della convocazione. Compete agli Amministratori di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. depositare l'avviso di convocazione dell'Assemblea della società, completo degli allegati attinenti gli argomenti all'ordine del giorno, presso la segreteria dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo. E' compito del Presidente dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo segnalare agli amministratori della Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. l'esigenza di disporre di un maggior termine istruttorio rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea per formulare il parere di competenza.
4. In sede di Assemblea societaria, i soci sono tenuti ad attenersi alle decisioni ed agli indirizzi formulati dall'Assemblea di coordinamento e indirizzo.
5. L'Assemblea può inoltre esprimere indirizzi e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.
6. I verbali di tutte le Assemblee dei soci, nonché l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo amministrativo della Società, le relazioni e gli eventuali rilievi del Collegio sindacale e dell'Organo di revisione sono trasmessi alle segreterie dei soggetti sottoscrittori dei presenti patti parasociali.
7. L'Assemblea svolge la sua attività senza oneri economici.
8. Ove gli Organi societari non provvedano all'invio degli atti di cui ai precedenti commi, l'infrazione, oltre ad essere segnalata all'Autorità d'Ambito per le misure di competenza, costituirà oggetto di valutazione dei presupposti per la revoca per giusta causa degli incarichi conferiti.

Art. 7 - Funzioni di monitoraggio e di controllo sull'andamento della gestione

1. Il controllo contestuale si esplica attraverso il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, formalizzati nel Piano previsionale e programmatico e sull'andamento della gestione in ordine all'efficienza, efficacia ed economicità, con l'obiettivo di garantire che la Società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo che economico in attuazione del piano d'ambito. Esso si esplica attraverso una relazione semestrale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, da trasmettersi all'Assemblea di coordinamento e indirizzo entro il 31 luglio di ogni anno.
2. Il controllo contestuale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi e sull'andamento della gestione si esplica altresì su tutte le volte che si renda necessario sulla base delle comunicazioni e segnalazioni formulate dagli amministratori e dagli organi di controllo di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A..

Art. 8 - Funzioni di analisi della rendicontazione e controllo successivo
1. Il controllo successivo si esplica attraverso la comparazione tra i parametri operativi del servizio riferiti all'ultimo esercizio di bilancio e la capacità della società di perseguire gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari.
2. Per consentire l'attuazione del controllo di cui al presente articolo, entro il 31 marzo di ogni anno, la Società trasmette all'Assemblea di coordinamento e indirizzo un report corredato degli elementi necessari a valutare il grado di raggiungimento dei risultati operativi rispetto agli obiettivi programmati, che verranno valutati unitamente agli schemi di bilancio e relativi allegati predisposti dagli amministratori.
3. La Società inoltre è tenuta, ai sensi dell'art. 6, comma 4°, del D.lgs n. 175 del 2016, a predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale una relazione sul governo societario.
4. Il Presidente dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo predispone entro il 30 giugno un report di sintesi sui risultati operativi, economici, patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. e sull'azione di controllo esercitata dalla stessa Assemblea nell'ultimo esercizio chiuso.

Art. 9 - Controlli ispettivi e flussi informativi
1. L'Assemblea di coordinamento e indirizzo svolge attività di controllo ispettivo che si realizza attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'Organo Amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali.
2. La Società mette a disposizione i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, dovrà consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e garantire l'accesso a documenti e informazioni connessi al rispetto di tutti vincoli operativi derivanti dalla natura di società a totale controllo pubblico quali, a titolo esemplificativo, procedure di acquisto di beni e servizi, procedure di reclutamento del personale, adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché a fornire le seguenti informative richieste dagli stessi:
a. trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Organo di amministrazione;

b. trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei Soci, con potere propositivo dei Soci - per il tramite dell'Assemblea di Coordinamento - in merito a specifici argomenti da inserire;
c. trasmissione ai Soci dei verbali delle Assemblee dei Soci;
d. trasmissione ai Soci, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli Organi di Amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea;
e. trasmissione ai Soci del Piano previsionale e programmatico e della relazione semestrale approvate dall'Assemblea.

3. Le previste attività di controllo saranno effettuate con la massima collaborazione e trasparenza tra gli organi deputati al controllo analogo e la Società.
4. La trasmissione dei dati di cui al presente articolo nonché agli articoli precedenti deve tenere conto delle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.

Art. 10 - Obblighi della società
1. Gli Organi amministrativi della Società sono tenuti a conformarsi agli indirizzi strategici ed operativi impartiti dai soci e dagli enti locali serviti, attraverso gli organi deputati al controllo analogo congiunto e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati, assicurandone il tempestivo adempimento.

Art. 11 - Diritti degli Enti locali affidanti
1. L'Assemblea di coordinamento e indirizzo, in quanto sede e strumento di raccordo del controllo analogo congiunto svolto in via mediata dagli enti locali affidanti il servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest n. 1, garantisce la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti e le collettività coinvolti, a prescindere dalla misura dalla partecipazione diretta ed indiretta da ciascuno detenuta.
2. Ciascun ente locale affidante il servizio può richiedere ed ottenere dalla Società, per il tramite dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo, ogni elemento, dato, informazione e documento relativi sia all'attività nel suo complesso che all'attività specifica gestita nel territorio di competenza; ogni ente locale, per il tramite del soggetto sottoscrittore dei presenti patti parasociali, può altresì formulare osservazioni e indicazioni da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea di coordinamento e indirizzo.

Art. 12 - Normativa applicabile e rinvio
1. Per quanto non specificato nei presenti patti e nello statuto della Società, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 13 - Durata
1. I patti parasociali cesseranno con la trasformazione della Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. in Società per Azioni secondo quanto previsto dall'art. 1 dello Statuto della stessa Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A..

Art. 14 - Sottoscrizione, entrata in vigore e recepimento della convenzione
1. L'entrata in vigore dei presenti patti parasociali è subordinata alla preventiva approvazione e sottoscrizione da parte di tutti i soci della Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A..
2. I presenti patti parasociali saranno recepiti dall'Assemblea dei soci della Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. che, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di amministrazione alla sua osservanza.

Art. 15 - Controversie
1. Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Savona.

Art. 14 - Norma in materia di registrazione e pubblicità
1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.
2. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

Articolo 15 - Disposizione transitoria e finale - Aumento di capitale per l'ingresso dei Comuni attualmente non soci
1. Entro 30 giorni dalla stipula dell'Atto costitutivo della Società, gli Amministratori di Servizi Ambientali S.p.A. e di SCA S.r.l. convocheranno le rispettive Assemblee straordinarie per la deliberazione di un aumento di capitale riservato all'ingresso nella compagine societaria di Comuni ricadenti nell'ATO Centro Ovest 1 ed attualmente non soci di alcuna delle Società in epigrafe.
2. Tale aumento di capitale sarà deliberato con le seguenti modalità:
i. le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo parametrato al valore del patrimonio netto, mentre le quote potranno essere acquistate in una percentuale minima del capitale sociale;
ii. ogni nuovo socio potrà sottoscrivere fino ad un massimo di azioni e/o quote pari ad una percentuale di capitale sociale uguale alla percentuale dei propri abitanti equivalenti sul totale degli abitanti equivalenti dei Comuni soci della Società nella quale intende fare ingresso, intendendosi gli abitanti equivalenti inclusivi degli insediamenti produttivi, come riportati dal Piano d'Ambito;
iii. i Soci della Società rinunceranno sia al diritto di opzione che al diritto di prelazione sull'inoptato in relazione a tale aumento di capitale.